



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 396/12
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, L. DE FRANCESCO, S.
MANNARINO, A. MONTUORO recante:
"Il turismo delle radici";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/6/2025
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/6/2025
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,3
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

- Legge regionale 4 aprile 2025 n. 17 - Calabria pag. 3
Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.P.A."
- Legge regionale 15 marzo 2023 n. 12 - Calabria pag. 19
Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria
- Legge 27/12/2023, n. 206 - art. 31 pag. 35
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
- Legge regionale 26/04/2018, n. 8 - art. 12 - Calabria pag. 36
Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.

Normativa comparata

- Delibera della Giunta regionale 23/05/2024, n. 362 - Lazio pag. 38
Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n. 29/2021. Intervento "Promozione e valorizzazione del Claim Lazio". Approvazione dello schema di Lettera d'Intenti tra Regione Lazio e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione del progetto PNRR " Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell' Italia post Covid-19".
- Delibera della Giunta regionale 26/11/2024, n. 1812 - Marche pag. 45
L.R. 9/06 - DGR 510/2024 Programma Annuale del Turismo 2024 - Progetto nazionale Turismo delle Radici 2024.
- Delibera della Giunta regionale 30/12/2023, n. 441 - Molise pag. 46
Interventi per la promozione del turismo delle radici.

Normativa regionale

- Legge regionale 26/04/1995, n. 31 - Calabria pag. 53
Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.



Sommario

Epigrafe

Legge regionale 4 aprile 2025 n. 17 - Calabria[1]

Istituzione del sistema informativo integrato regionale della Calabria e costituzione della società "ReDigit S.P.A."

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 4 aprile 2025, n. 68.

Preambolo

Art. 1 Finalità.

Art. 2 Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR.

Art. 3 Costituzione della società regionale in house ReDigit S.p.A.

Art. 4 Oggetto sociale, compiti e funzioni di ReDigit S.p.A.

Art. 5 Organi societari e controllo analogo.

Art. 6 Personale di ReDigit S.p.A.

Art. 7 Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.

Art. 8 Compiti della società in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante.

Art. 9 Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi.

Art. 10 Disposizioni finanziarie.

Art. 11 Entrata in vigore.

Allegato A Elenco degli enti aderenti al Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR (ex art. 2, comma 3)

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 117 Costituzione, promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), al fine di favorire:

- a) la crescita organica e integrata sul territorio regionale della società dell'informazione, in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio regionale della Calabria, favorendo anche lo sviluppo delle competenze digitali e di forme di cittadinanza attiva;
- c) lo sviluppo economico del territorio, favorendo la competitività e l'innovatività del sistema regionale;
- d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti che operano nel territorio regionale;
- e) la promozione dell'impiego esteso e integrato delle tecnologie innovative nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio regionale;
- f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT;
- g) il superamento del divario tecnologico e digitale tra le diverse aree del territorio della Calabria e la piena accessibilità alla rete

e ai servizi digitali da parte di tutte le istituzioni, i cittadini e gli operatori economici.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta con cadenza triennale il Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio, programma gli investimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l'attuazione.

Art. 2 Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Calabria, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, istituisce e coordina il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR).

2. Il SIIR si compone, all'atto della sua istituzione, dei sistemi informativi, telematici e tecnologici attualmente in uso da parte dei singoli enti di cui al comma 3. Rientrano nel SIIR il complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive di cui dispongono gli enti aderenti per le rispettive funzioni amministrative, gestionali e tecniche.

3. Al SIIR aderiscono la Regione Calabria, gli enti del sistema regionale e le società regionali a totale partecipazione pubblica, elencati nell'allegato A della presente legge. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, è autorizzata a integrare con propria delibera l'allegato A anche a seguito di richieste di adesione di enti o di altri organismi preposti allo svolgimento di pubbliche funzioni nel territorio regionale.

4. Al SIIR possono chiedere di partecipare gli enti locali formulando specifica istanza alla Giunta regionale, la quale si determina secondo le modalità fissate al comma 3.

5. Al fine di promuovere l'integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, la Regione può prevedere l'implementazione di servizi comuni nell'ambito dello stesso mediante appositi

stanziamenti all'interno di piani, programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali ed europee senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

6. Gli enti e gli altri soggetti che aderiscono al SIIR provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione ed evoluzione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR.

7. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR costituiscono servizi di interesse generale e sono improntate ai principi di efficacia, di efficienza e di sostenibilità finanziaria, perseguendo obiettivi di:

- a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;
- d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;
- e) promozione della trasparenza;
- f) erogazione di servizi a cittadini e imprese.

Art. 3 Costituzione della società regionale in house ReDigit S.p.A.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa, oltre che di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), per realizzare e gestire un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell'ambito del SIIR e per la diffusione di una cultura dell'informazione, viene costituita la società regionale in house providing denominata ReDigit S.p.A. con capitale interamente pubblico, inizialmente sottoscritto dalla Regione Calabria nella misura dell'89 per cento, da Fincalabra S.p.A. nella misura del 10 per cento, da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero nella misura dello 0,2 per cento e dai seguenti soci nella misura dello 0,1

per cento ciascuno: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; Azienda Ospedaliera "Dulbecco" di Catanzaro; Azienda Ospedaliera di Cosenza; Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria.

2. Alla costituzione della società ReDigit S.p.A. provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016. L'atto costitutivo e lo statuto di ReDigit S.p.A. prevedono che la società sia costituita nella forma della società per azioni; la durata della società è a tempo indeterminato; la sede legale è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale "Jole Santelli" e possono essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari.

3. Il capitale sociale iniziale della società è fissato in 3.000.000,00 euro; il numero delle azioni è pari a 1.000,00 euro ciascuna per un valore nominale pari a 3.000,00 euro; le azioni sono indivisibili e ciascuna di essa dà diritto a un voto; è vietata la circolazione delle azioni a eccezione del caso in cui queste siano acquistate da parte degli enti e dei soggetti autorizzati dalla presente legge a partecipare al capitale sociale.

4. Non possono essere soci della società soggetti privati, a cui è fatto divieto di acquisire o detenere a qualunque titolo le sue azioni.

5. Le azioni della società possono essere acquistate, anche attraverso la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dagli enti che compongono il SIIR, dagli altri enti pubblici regionali, dagli enti locali presenti nel territorio regionale, dalle aziende del sistema sanitario regionale, dalle società in house providing a capitale interamente pubblico partecipate dallo Stato, dalla Regione Calabria o dagli enti pubblici presenti nel territorio regionale.

6. Ciascun socio diverso dalla Regione Calabria, da Fincalabra S.p.A. e da Azienda per il governo della sanità della Regione

Calabria - Azienda Zero non può detenere, anche indirettamente, una quota superiore all'1 per cento del capitale sociale di ReDigit S.p.A.

7. La partecipazione, diretta o indiretta, della Regione Calabria al capitale sociale di ReDigit S.p.A. non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

8. Ciascun socio si può avvalere di ReDigit S.p.A. come sua società in house providing.

Art. 4 Oggetto sociale, compiti e funzioni di ReDigit S.p.A.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La società ReDigit S.p.A. ha come oggetto sociale le seguenti attività:

- a) definizione di piani e programmi nel settore ICT;
- b) progettazione, attuazione e gestione operativa di interventi ICT;
- c) razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- d) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- e) organizzazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e impianti informatici;
- f) gestione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- g) supporto alla definizione e realizzazione dei piani di sicurezza delle infrastrutture digitali materiali e immateriali regionali;
- h) gestione delle attività per la manutenzione e per il supporto all'attuazione del Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria;
- i) gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete e dei servizi digitali di base utilizzati dall'amministrazione regionale;
- j) gestione tecnica dei portali web della rete intranet regionale e delle richieste di abilitazione ai servizi informatici e agli

- applicativi regionali;
- k) messa in servizio dei sistemi;
 - l) realizzazione e diffusione di prodotti e servizi informatici;
 - m) promozione dell'innovazione tecnologica e funzionale degli enti soci anche attraverso la ricerca, la formazione, la creazione di competenze digitali e lo sviluppo di start-up;
 - n) comunicazione multimediale e produzione di contenuti editoriali;
 - o) supporto alla transizione digitale degli enti del territorio regionale tramite l'individuazione, lo sviluppo, la diffusione e la gestione di tecnologie ICT, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e a realizzare un'amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace;
 - p) erogazione di servizi al cittadino e di servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
 - q) assistenza tecnica, progettazione, gestione, monitoraggio, verifiche e rendicontazione di attività connesse alla fruizione e all'utilizzo di fondi strutturali e d'investimento europei e di altri progetti finanziati con stanziamenti sovranazionali, statali o regionali, a gestione diretta e indiretta, per la realizzazione di interventi nel settore dell'ICT;
 - r) compiti di stazione appaltante e centrale di committenza per tutte le procedure di acquisto nel settore dell'ICT, in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria, anche nell'interesse della Regione Calabria, degli altri soci oltre che dei loro enti strumentali, delle loro società partecipate, delle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, oltre che in favore dei soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).
2. La società, nell'ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento dei compiti istituzionali della Regione Calabria, dei soci, delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa e, nei casi consentiti, dei loro enti

strumentali, delle società da loro interamente partecipate e delle fondazioni, erogando i servizi di interesse generale previsti dalla presente legge e provvedendo all'autoproduzione di beni e servizi.

Art. 5 Organi societari e controllo analogo.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. L'amministrazione della società all'atto della sua costituzione è affidata a un amministratore unico nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; lo statuto può prevedere che l'organo di amministrazione della società sia composto in forma collegiale da un consiglio di amministrazione di tre membri, nel quale un membro è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è garantito il principio di equilibrio di genere nella misura della metà degli altri componenti; in caso di nomina dell'organo di amministrazione in forma collegiale, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera a), del D.Lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la nomina e la revoca dell'amministratore unico o della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è riservata alla Regione Calabria, che vi provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e un supplente nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due effettivi e un supplente nominati dal Presidente della Giunta regionale con decreto. Questi ultimi membri, nominati ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile sono scelti, per un terzo dei componenti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

3. I componenti degli organi societari possiedono adeguata qualificazione e comprovata esperienza professionale e non versano nelle condizioni d'inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e dalle altre vigenti norme di legge statale e regionale che regolano la materia.

4. Ai componenti degli organi societari non possono essere riconosciuti gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato; il limite massimo del compenso lordo annuale onnicomprensivo dei componenti degli organi di amministrazione della società corrisponde a quello stabilito dall'articolo 11, commi 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016.
5. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica quanto stabilito dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
6. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione; l'incarico è conferito dall'assemblea che determina anche il corrispettivo.
7. L'organo di amministrazione della società, qualora costituito in forma collegiale, può nominare un direttore generale definendone le competenze e i poteri; al direttore generale della società, se nominato, si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori in base a quanto stabilito dall'art. 2396 del codice civile.
8. I soci esercitano sulla società in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Il controllo analogo dei soci è esercitato mediante la loro partecipazione al capitale sociale con l'esercizio dei conseguenti poteri di socio e mediante la loro partecipazione al comitato di coordinamento dei soci costituito dai legali rappresentanti di ciascun socio o da loro delegati. In base a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 175/2016, il funzionamento del comitato di coordinamento dei soci è regolato da patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo congiunto di tutti i soci nei confronti della società. Il comitato di coordinamento dei soci esercita sulla società tutti i poteri di monitoraggio, indirizzo e coordinamento previsti dalla legge quale condizione per consentire alla società di operare come organismo in house providing dei suoi soci; a tal fine lo statuto della società, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016, comma 2, lettera a), può anche contenere clausole in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile.

9. Allo scopo di consentire a ReDigit S.p.A. di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dai suoi soci oltre che dai loro enti strumentali, dalle loro società interamente partecipate, dalle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, lo statuto della società si adegua a quanto a tal fine prescritto dall'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016 e dalle altre norme di legge statali e regionali, prevedendo che oltre l'80 per cento del fatturato della società sia prodotto nello svolgimento dei compiti così affidati; la produzione ulteriore rivolta a finalità diverse è ammessa in misura non superiore al 20 per cento del fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

10. La società è sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale.

Art. 6 Personale di ReDigit S.p.A.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. Per la gestione del personale di ReDigit S.p.A. si applicano le norme contenute negli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016; la società con proprio provvedimento, sottoposto a idonee forme di pubblicità, stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del proprio personale con procedure conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La società può avvalersi del personale incardinato nell'organico dei suoi soci con il ricorso agli strumenti del distacco o del comando, nel rispetto della legislazione vigente e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Nel rispetto degli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 175/2016, il personale dipendente a tempo indeterminato della Vibo Sviluppo Spa in liquidazione è trasferito alla costituenda ReDigit S.p.A., con l'inquadramento che è ritenuto maggiormente adeguato rispetto all'esperienza curriculare acquisita dagli stessi.

Art. 7 Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La Regione Calabria e ReDigit S.p.A. regolano mediante specifici disciplinari l'esecuzione da parte della società delle attività ad essa affidate.
2. La Regione, gli altri soci di ReDigit S.p.A. e i loro enti strumentali, le società da questi interamente partecipate, le fondazioni e le altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società in house a controllo plurimo ReDigit S.p.A. e regolano i rapporti con la società mediante specifico disciplinare.
3. Gli altri enti pubblici, anche locali, gli organismi di diritto pubblico e le società pubbliche che operano nel territorio regionale, che non rientrano nell'organizzazione della Regione Calabria o degli altri soci della società, possono affidare a ReDigit S.p.A. lo svolgimento di attività rientranti nel suo oggetto sociale. A tal fine, nel rispetto dei limiti di fatturato ammessi per attività erogate in favore di enti diversi dai soci, la società è autorizzata a sottoscrivere accordi o contratti per acquisire le relative commesse.

Art. 8 Compiti della società in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La società ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA della Regione Calabria istituita con la L.R. 26/2007, nel settore dell'ICT.
2. Nel settore dell'ICT la società esercita in via esclusiva tutti i compiti e le funzioni attribuiti alla SUA dalla L.R. 26/2007, nel rispetto di quanto definito dai regolamenti attuativi e dalle altre norme dell'ordinamento regionale.
3. All'articolo 1 della L.R. 26/2007, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
"4-quater. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di

migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di favorire la tempestività dell'azione amministrativa, ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA per l'esecuzione in esclusiva delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito del settore dell'ICT e dei servizi connessi."

4. All'articolo 2, comma 4, della L.R. 26/2007, le parole "La SUA" sono sostituite dalle seguenti: "La SUA, insieme alle sue articolazioni funzionali, ".

5. All'articolo 2, comma 6, della L.R. 26/2007, dopo le parole "al fine di consentire alla SUA" sono aggiunte le seguenti: "e alle sue articolazioni funzionali".

6. All'articolo 9, comma 1, della L.R. 26/2007, dopo le parole "appositi modelli predisposti dalla SUA" sono aggiunte le seguenti: "o dalle sue articolazioni funzionali nei settori di loro competenza".

7. All'articolo 7, comma 1, della L.R. 26/2007, dopo le parole "contratti di competenza della SUA" sono aggiunte le seguenti: "e delle sue articolazioni funzionali".

8. All'articolo 10 della L.R. 26/2007, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali, sono destinate a ReDigit S.p.A. le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo relative alle procedure nel settore dell'ICT e dei servizi connessi eseguite dalla società, quale articolazione funzionale della SUA nell'ambito dei settori di propria competenza. Eventuali diversi compensi in favore della società relativi alle funzioni di cui alla presente legge sono definiti sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali".

9. In via transitoria, fino alla cessazione degli effetti delle misure disposte dal Governo in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, di cui all'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria perfezionato

tra i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Calabria in data 17 dicembre 2009 e recepito con delibera di Giunta regionale numero 97 del 12 febbraio 2010, il comma 2 del presente articolo e il comma 4-quater dell'articolo 1 della L.R. 26/2007, introdotto dal comma 3 del presente articolo, non si applicano alle fattispecie disciplinate dall'articolo 3 del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181.

Art. 9 Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di transizione digitale, approva lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della società ReDigit S.p.A.
2. Entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e i legali rappresentanti degli altri soci procedono alla costituzione della società ReDigit S.p.A.
3. La Regione e gli enti del sistema regionale si avvalgono della società ReDigit S.p.A. per la realizzazione, evoluzione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi di rispettiva competenza, non prima della cessazione dell'efficacia degli eventuali contratti di appalto già in corso. A tal fine il dipartimento competente in materia di transizione digitale entro novanta giorni dalla costituzione della società definisce il cronoprogramma dei relativi affidamenti.

Art. 10 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione al capitale sociale della società ReDigit S.p.A, quantificati complessivamente in 2.670.000,00 euro, di cui 970.000,00 euro nell'annualità 2025, euro 1.000.000,00 nell'annualità 2026 e

700.000,00 euro per l'anno 2027, è garantita dalle risorse allocate alla Missione 01, programma 08 (U.01.08), e dalla contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Al fine di garantire l'acquisizione della quota del capitale sociale dell'istituenda società ReDigit S.p.A da parte degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a erogare per l'esercizio finanziario 2025 un contributo straordinario e una tantum di 30.000,00 euro allocato alla Missione 01, programma 08 (U.01.08). Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) dell'annualità 2025 del bilancio di previsione 2025-2027.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 11 Entrata in vigore.

In vigore dal 5 aprile 2025

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A

Elenco degli enti aderenti al Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria - SIIR (ex art. 2, comma 3)

In vigore dal 5 aprile 2025

1. Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - Arcea
2. Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - Arpacal

3. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - Arsac
4. Autorità Regionale Trasporti della Calabria - Art Cal
5. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria - Aterp Calabria
6. Azienda Calabria Lavoro -ARPAL Calabria
7. Azienda Calabria Verde - Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna
8. Banca Popolare Etica S.c.p.A.
9. Ente Per I Parchi Marini Regionali
10. Ferrovie della Calabria S.r.l.
11. Fincalabra S.p.A.
12. Fondazione Film Commission
13. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria
14. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria
15. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria
16. Fondazione Mediterranea Terina
17. Parco Naturale Regionale delle Serre
18. Società Aeroportuale Calabrese SACAL S.p.A.
19. SORICAL S.p.A.
20. Terme Sibarite S.p.A.
21. Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero
22. Azienda Sanitaria Provinciale - Catanzaro
23. Azienda Sanitaria Provinciale - Cosenza
24. Azienda Sanitaria Provinciale - Crotona
25. Azienda Sanitaria Provinciale - Reggio Calabria
26. Azienda Sanitaria Provinciale - Vibo Valentia
27. Azienda Ospedaliera "Dulbecco" - Catanzaro

28. Azienda Ospedaliera - Cosenza

29. Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" - Reggio Calabria

© Copyright Wolters
Kluwer Italia s.r.l.

20 Giugno 2025

Sommario

Epigrafe

Legge regionale 15 marzo 2023 n. 12 - Calabria^[1]

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria.

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Calabria 16 marzo 2023, n. 64.

Preambolo

Art. 1 Finalità e oggetto.

Art. 2 Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria.

Art. 3 Gestione dei Cammini di Calabria.

Art. 4 Riconoscimento dei Cammini di Calabria.

Art. 5 Catasto dei Cammini di Calabria.

Art. 6 Promozione dei Cammini di Calabria.

Art. 7 Valorizzazione dei Cammini di Calabria.

Art. 8 Carta dell'escursionista.

Art. 9 Punti di sosta e di ristoro.

Art. 10 Dichiarazione di pubblico interesse regionale.

Art. 11 Coordinamento dei Cammini di Calabria.

Art. 12 Regolamento di attuazione.

Art. 13 Norma di rinvio.

Art. 14 Abrogazioni.

Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Finalità e oggetto.

In vigore dal 26 ottobre 2023

1. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, fermo restando quanto disciplinato dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all'interno delle medesime aree ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini di Calabria e il riconoscimento dei cammini di interesse regionale, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, del patrimonio religioso, naturale e storico-agricolo-paesaggistico e delle tradizioni locali nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo ecosostenibile e implementare l'offerta culturale, enogastronomica e turistica regionale [2].

2. La Regione Calabria, al fine di valorizzare i Cammini di Calabria e promuovere lo sviluppo del territorio, applicando il principio della sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, promuove una politica integrata di gestione e manutenzione del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, di conoscenza delle tradizioni locali, dei prodotti enogastronomici, nonché la conoscenza, il recupero, la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale, per favorire lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, i pellegrinaggi e diffondere la pratica dell'escursionismo e delle attività sportive e ricreative all'aperto in ottica smart tourism, utilizzando le nuove tecnologie per creare un'offerta turistica di tipo esperienziale e altamente personalizzabile con particolare attenzione ai temi dell'ambiente, dell'energia e della mobilità.

Note:

[2]Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 25 ottobre 2023, n. 47, a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 2 Definizioni e caratteristiche dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, definisce e individua i Cammini di Calabria.
2. I Cammini di Calabria sono costituiti da cammini, vie e itinerari, secondo le modalità di indicazione utilizzate nella sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), da percorrere a piedi, in bici, a cavallo o con altro mezzo di trasporto alternativo non motorizzato, a eccezione dei casi in cui l'utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Ai fini della presente legge si intendono per Cammini di Calabria, anche alternativamente:
 - a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 67 adottata il 18 dicembre 2013;
 - b) itinerari interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;
 - c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
 - d) cammini realizzati o da completare già finanziati in seguito alla partecipazione a bandi indetti dalla Regione Calabria o, comunque, già riconosciuti;

- e) itinerari, vie e cammini calabresi, esistenti o da completare, compresi quelli religiosi riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), dalla Conferenza Episcopale Calabria (CEC) e dalle diocesi di appartenenza, attraversati dai cammini religiosi, nonché riconosciuti da altre confessioni religiose;
 - f) cammini riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4;
 - g) cammini appositamente individuati come tali dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significative manifestazioni di fede dei pellegrini, da fatti storici, culturali o da tradizioni popolari ricostruibili e documentate, nonché da aspetti naturalistici, paesaggistici ed enogastronomici.
4. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza e la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità, anche visiva.
5. I cammini di cui al presente articolo sono inseriti nel Catasto regionale dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 5.

Art. 3 Gestione dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 26 ottobre 2023

1. La gestione dei Cammini di Calabria, limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla legge 394/1991, compete a coloro che sono individuati come gestori nel provvedimento di riconoscimento [3].
2. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati, salvi i diritti di terzi:
 - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali, dalle Associazioni Pro Loco di cui alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
 - b) da associazioni rappresentative del settore turistico, culturale, agricolo e da enti ecclesiastici;

- c) da enti e associazioni del Terzo settore;
 - d) da consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra soggetti di cui alle lettere a), b), c).
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono, altresì, la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivarne la fruizione nel rispetto delle direttive regionali.
4. L'universale accessibilità di cui all'articolo 2, comma 4, comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione di garantire il superamento delle barriere architettoniche, quando ciò risulta tecnicamente e logisticamente fattibile, rendendo, comunque, con ogni mezzo utile e sicuro, i cammini fruibili da persone con disabilità avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni rappresentative di tali soggetti.
5. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità stabilite dalla legge applicabile, nonché tramite convenzioni da stipularsi anche tra i proprietari di eventuali tratti della viabilità privata e i gestori dei cammini; se necessita o richiesto dal proprietario privato si usano strutture di separazione a basso impatto visivo e sono allestiti passaggi in sicurezza per i camminatori che non compromettano la proprietà privata.
6. La segnaletica ufficiale di ogni cammino riconosciuto è conforme a quanto stabilito nel regolamento di attuazione. Ove possibile, è fatto uso di segnaletica in braille e QR-code da apporre nella parte superiore della segnaletica in pietra per l'utilizzo dell'App ufficiale del cammino.
7. I soggetti gestori dei Cammini di Calabria iscritti nel Catasto di cui all'articolo 5, riportano nella pagina iniziale del sito ufficiale, nell'App ufficiale e sulle proprie pagine di social network, il logo della Regione Calabria con la dicitura "Cammino di Calabria".
8. I gestori dei cammini possono:
- a) siglare protocolli di intesa con gli enti locali e ogni altro ente o impresa o altri soggetti che offrano e garantiscano servizi all'interno del cammino;
 - b) siglare protocolli d' intesa e concedere in uso i loghi di riconoscimento del cammino a imprenditori e imprese del

territorio ai fini di una maggiore connessione tra imprese-servizi e cammini;

c) siglare protocolli d'intesa, al fine del coinvolgimento nel percorso dei cammini, con le unioni o associazioni nazionali di protezione sociale dei diversamente abili, con associazioni nazionali che abbiano come primario obiettivo la tutela e conservazione delle aree naturali, boschive, agricole, di interesse culturale, artistico e archeologico, nonché con le diocesi attraversate da cammini religiosi, nonché con autorità di altre confessioni religiose.

Note:

[3]Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 25 ottobre 2023, n. 47](#), a decorrere dal 26 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 20, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 4 Riconoscimento dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. La Giunta regionale riconosce i cammini o su propria iniziativa, sentito il Coordinamento dei Cammini di Calabria di cui all'articolo 11, oppure a istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. L'istanza di riconoscimento, redatta secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, contiene:
 - a) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento, la relativa cartografia, le tracce gps, le informazioni dettagliate sull'anagrafica del cammino, sul numero e la descrizione delle tappe e sugli attraversamenti dei borghi;
 - b) una relazione sull'accessibilità e la fruibilità del cammino, con indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e dei tempi medi di percorrenza per categoria di utenti;
 - c) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico, popolare, fra i luoghi e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;

- d) l'indicazione dell'ente gestore;
- e) il piano di utilizzo del cammino;
- f) la segnaletica ufficiale di riconoscimento utilizzata e il logo del cammino;
- g) l'indicazione del sito web del cammino al fine di verificare tutte le informazioni contenute nell'istanza di riconoscimento.

Art. 5 Catasto dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane e strumentali e senza oneri a carico del bilancio regionale, è istituito il Catasto regionale dei Cammini di Calabria, cui sono iscritti i cammini di cui all'articolo 2.
2. Il Catasto è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 12, previa condivisione con il Coordinamento di cui all'articolo 11, ed è pubblicato in apposita sezione dei siti istituzionali regionali, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti [4].
3. In sede di prima implementazione il Catasto dei Cammini di Calabria tiene conto del Catasto regionale dei sentieri redatto dal CAI.

Note:

[4]In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi l'[art. 1, comma 1, Reg.reg. 12 luglio 2024, n. 6.](#)

Art. 6 Promozione dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. Nell'ambito dell'attività di promozione regionale la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, sentito il Coordinamento regionale dei Cammini di Calabria e gli enti e le associazioni di riferimento, promuove i cammini di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli atti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, possono prevedere programmi, progetti, misure e iniziative sul territorio per la conoscenza, promozione e valorizzazione dei cammini di cui alla presente legge, individuando le risorse da utilizzare.

3. Utilizzando le risorse nazionali e comunitarie disponibili e compatibili in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la Regione può finanziare progetti e riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 per:

- a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire e incentivare la conoscenza, la tutela e valorizzazione dei cammini e dei beni culturali e religiosi ricadenti nelle aree limitrofe, nonché per l'accoglienza dei pellegrini e di quanti utilizzano gli stessi cammini;
- b) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e incrementare la fruibilità dei cammini;
- c) la promozione della banca dati e della digitalizzazione dei Cammini di Calabria;
- d) lo svolgimento di manifestazioni e iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico, monumentale, agricolo, forestale ed enogastronomico, nonché le attività di comunicazione e informative connesse;
- e) gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di creazione e ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione nel Catasto dei Cammini di Calabria;
- f) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti dei Cammini di Calabria, in funzione dello sviluppo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel pieno rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché di ogni altra norma vigente in materia.

5. Per favorire la promozione e agevolare la gestione dei cammini di cui alla presente legge, la Regione può stipulare, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, accordi con associazioni, fondazioni o altre organizzazioni, che hanno tra i propri scopi statuari, anche se non in forma esclusiva, la promozione o la valorizzazione di itinerari religiosi, naturalistici, enogastronomici e culturali e la loro salvaguardia e ripristino.

Art. 7 Valorizzazione dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. Al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta regionale dei cammini e consentire la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per:

- a) promuovere la creazione di una banca dati informatica regionale dei Cammini di Calabria;
- b) promuovere la creazione di una piattaforma per la raccolta, indicizzazione e fruizione dei dati geo referenziati e lo sviluppo di servizi innovativi in ottica smart tourism;
- c) promuovere soluzioni tecnologiche IoT per la gestione e valorizzazione dei cammini;
- d) favorire progetti strategici per il miglioramento della qualità dei cammini e dei servizi a essi correlati;
- e) favorire l'introduzione di infrastrutture a sostegno della transizione energetica e la mobilità con mezzi elettrici;

- f) implementare azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche, religiose con le attività agricole, enogastronomiche, artigianali e culturali;
- g) promuovere e pubblicizzare con canali idonei, sul sito istituzionale e su altri siti tematici esistenti, il Catasto dei Cammini di Calabria istituito e disciplinato dall'articolo 5;
- h) promuovere intese con altre Regioni e accordi con enti locali, con enti religiosi e con altri soggetti pubblici e privati;
- i) realizzare un sistema di rete tra i cammini individuando tracciati di possibili collegamenti tra gli stessi;
- j) promuovere iniziative e azioni dirette all'inserimento dei cammini calabresi che interessano almeno in parte il territorio della Regione tra gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

Art. 8 Carta dell'escursionista.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. È istituita la Carta dell'escursionista, documento che permette a chi percorre i Cammini di Calabria di avere un riconoscimento nei luoghi che attraversa o in cui alloggia e usufruisce dei servizi.
2. La Carta dell'escursionista:
 - a) reca sulla pagina di copertina il logo della Regione Calabria, la dicitura "Cammino di Calabria", l'identificazione del cammino per cui è rilasciata e dell'ente gestore del cammino e l'elenco dei comuni e dei borghi ricadenti nell'itinerario;
 - b) presenta appositi spazi in cui apporre il timbro dei comuni, dei borghi e delle strutture ricettive attraversati;
 - c) può essere rilasciata anche in formato elettronico, contenente le informazioni di cui alle lettere a) e b) e, in tal caso, è associata all'App ufficiale dei Cammini di Calabria.

Art. 9 Punti di sosta e di ristoro.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. Lungo i cammini sono utilizzabili i fabbricati esistenti, anche non funzionali, dietro presentazione di istanza o di progetto complessivo al competente Comune, per la realizzazione di punti

di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati, comunque nel rispetto della proprietà pubblica e privata, delle norme urbanistiche ed edilizie e delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione anche non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Calabria, delle province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso ai gestori del cammino senza oneri a carico degli enti, alle associazioni rappresentative del settore escursionistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. Gli immobili e i beni di cui al comma 3 possono essere concessi in uso gratuito secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale e nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti dei singoli enti.

5. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai trecento metri lineari rispetto al tracciato del cammino, rispettando gli adempimenti prescritti dalla normativa edilizia e urbanistica, a cura dell'Ente gestore e senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti dell'itinerario, con prevalenza dell'utilizzo e della vendita di prodotti agricoli a chilometri zero e prodotti alimentari legati alle attività agricole e alla tipicità del territorio, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. I tracciati dei cammini e l'*app* della rete dei Cammini di Calabria segnalano la presenza delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche e sociali iscritte nei relativi elenchi della Regione Calabria e, tramite manifestazione di interesse da parte del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, delle imprese agricole che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ovvero che svolgono attività di enoturismo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica), dei punti di vendita diretta di tali imprese agricole, di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, di agricamping.

Art. 10 Dichiarazione di pubblico interesse regionale.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. I percorsi compresi nei cammini riconosciuti ai sensi della presente legge sono considerati di interesse pubblico regionale in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesaggistici, archeologici, culturali, sociali, ambientali, storici, religiosi e di tutela del territorio.
2. Prima dell'inserimento nei cammini di tratti di proprietà privata, la Regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), tra gli enti competenti e i proprietari o titolari di altri diritti reali, per definire le modalità di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata. Nelle aree naturali protette gli accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione.

Art. 11 Coordinamento dei Cammini di Calabria.

In vigore dal 3 febbraio 2024

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli assessori con delega all'agricoltura, al turismo, all'ambiente e alla cultura, è costituito il Coordinamento dei Cammini di Calabria, avente funzioni consultive e di raccordo.
2. Il Coordinamento è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale o suo delegato ed è composto, prevista intesa con gli enti di appartenenza estranei all'amministrazione regionale e su designazione dei medesimi:

- a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di agricoltura, turismo, cultura, ambiente, attività produttive o loro delegati;
 - b) da due rappresentanti delle aree naturali protette regionali, scelti garantendo il principio di turnazione;
 - c) dai responsabili delle Guide ufficiali dei Parchi nazionali della Calabria;
 - d) da rappresentanti di associazioni di categoria, della CEC, di organismi, associazioni rappresentative degli agricoltori e operatori turistici individuati dalla Giunta regionale;
 - e) dal responsabile/delegato ecclesiale nazionale del turismo religioso della CEI o suo delegato;
 - f) dal responsabile nazionale dell'Associazione Italiana Guide Ambientaliste Escursioniste (AIGAE);
 - g) da un rappresentante della sezione regionale del CAI;
 - h) da un componente della Federazione Italiana Escursionismo (FIE);
 - i) dai rappresentanti delle associazioni promotrici dei cammini;
 - j) da un rappresentante del Touring Club Italiano [5].
3. La composizione del Coordinamento può essere integrata o modificata dalla Giunta regionale con deliberazione che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri.
4. I componenti del Coordinamento svolgono tale ruolo a titolo gratuito, e senza alcun rimborso spese, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.
5. L'attività di supporto al Coordinamento è assicurata dal dipartimento competente in materia di turismo, d'intesa con il dipartimento competente in materia di agricoltura, avvalendosi anche di personale estraneo all'amministrazione che abbia particolare competenza in materia di cammini ma, in ogni caso, senza alcun maggiore onere a carico del bilancio regionale e senza alcun rimborso spese.

Note:

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 febbraio 2024, n. 3, a decorrere dal 3 febbraio 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Regolamento di attuazione^[6].

In vigore dal 31 marzo 2023

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega in materia di turismo, di concerto con gli assessori con delega in materia di cultura, agricoltura e ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità e i requisiti richiesti per la costituzione e il riconoscimento dei gestori dei cammini, nonché le regole per il loro funzionamento;
- b) le modalità di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 2, e i criteri per la costituzione dei cammini;
- c) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
- d) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto e le caratteristiche tecniche della segnaletica da installare lungo i cammini;
- e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
- f) le caratteristiche dell'App ufficiale della rete dei Cammini calabresi;
- g) i requisiti per ottenere la Carta dell'escursionista e le relative modalità di rilascio;
- h) l'indicazione delle regole comportamentali e dei diritti e doveri dei possessori della Carta dell'escursionista;
- i) criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 9, comma 3;

- j) le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini che tengano conto della coerenza territoriale, del grado di rappresentatività degli enti e associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini, nonché del non perseguimento di fini di lucro;
- k) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dei Cammini di Calabria.
2. Nella redazione del regolamento di attuazione la Giunta regionale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

Note:

[6]In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi l'[art. 1, comma 1, Reg.reg. 12 luglio 2024, n. 6](#).

Art. 13 Norma di rinvio.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di parchi e aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 14 Abrogazioni.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. È abrogata la [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 36](#) (Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari Mariani presenti sul territorio calabrese). Restano salvi i provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in esecuzione delle norme abrogate.

Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 31 marzo 2023

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

© Copyright Wolters
Kluwer Italia s.r.l.

20 Giugno 2025

Legge 27/12/2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2023, n. 300.

Art. 31. Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica

In vigore dal 11 gennaio 2024

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agriturismo nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Legge regionale 26/04/2018, n. 8 - Calabria

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.
Pubblicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2018, n. 45.

TITOLO IV

Organismi

Art. 12 Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:

- a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui all'articolo 11;
- d) trenta cittadini calabresi residenti all'estero, indicati dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 4;
- 7) Argentina 4;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 4;
- 11) Canada 4;
- 12) Australia 4;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;

e) quindici giovani residenti all'estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all'articolo 11, secondo la seguente ripartizione

territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

- 1) Francia 1;
- 2) Belgio 1;
- 3) Svizzera 1;
- 4) Regno Unito 1;
- 5) Germania 1;
- 6) Brasile 1;
- 7) Argentina 1;
- 8) Venezuela 1;
- 9) Cile 1;
- 10) Stati Uniti d'America 1;
- 11) Canada 1;
- 12) Australia 1;
- 13) Colombia 1;
- 14) Uruguay 1;
- 15) Giappone 1.

3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.

Delibera della Giunta regionale 23/05/2024, n. 362 - Lazio

Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n. 29/2021. Intervento "Promozione e valorizzazione del Claim Lazio". Approvazione dello schema di Lettera d'Intenti tra Regione Lazio e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione del progetto PNRR " Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell' Italia post Covid-19".

Pubblicata nel B.U. Lazio 28 maggio 2024, n. 43.

Preambolo

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al "Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione energetica, Sostenibilità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 recante: "Legge di Stabilità regionale 2024";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2023, n. 980 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2023 n. 981 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: "Bilancio di

previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 11 gennaio 2024, con la quale è stato conferito al dott. Paolo Giuntarelli l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport”;

VISTO l'Atto di Organizzazione G04972 del 29/04/2024 relativo al conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area “Promozione e commercializzazione, Cinema, Sport e Turismo” della Direzione regionale “Affari della Presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport” alla Dott.ssa Amalia Vitagliano;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e da ultimo dall'articolo 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, la riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato “Piano Sviluppo e Coesione” con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

VISTI altresì i principi di governance e di gestione del Piano Sviluppo e Coesione stabiliti nel citato articolo 44, commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, agli articoli 241 e 242 ha indicato specifiche norme per il contributo del Fondo Sviluppo e Coesione e dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020;

- le misure per fronteggiare la crisi, finanziate con le risorse FSC e con le riprogrammazioni dei fondi strutturali, sono contenute nell'Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio, a seguito del quale sono state finanziati interventi finalizzati a fare fronte alle urgenti spese di carattere sanitario e alle difficoltà economico-occupazionali e sociali del Lazio;

- successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, è stata emanata la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020 che ha stabilito la riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 a favore della Regione Lazio, approvando anche il profilo finanziario annuale della spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, e, in particolare, l'articolo 1-bis, che al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

VISTA la Delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante “Regolamento interno del Comitato

interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)”;

VISTA la Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 142 del 16 giugno 2021, recante “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;

CONSIDERATO che la citata delibera CIPESS n. 2/2021 stabilisce al punto 3 delle “Disposizioni generali” che l'Amministrazione titolare identifichi una “Autorità responsabile del PSC” e che, in ragione della dimensione e articolazione del Piano, possa identificare anche un organismo di certificazione, quale autorità abilitata a richiedere trasferimenti di risorse del FSC per anticipazioni e pagamenti ai beneficiari;

VISTA la Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29, pubblicata nella G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 28/9/2021 recante “Attuazione deliberazioni CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione” e n. 29 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio” - Nomina dell'Autorità Responsabile e dell'Autorità di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, e istituzione del Comitato di Sorveglianza”;

CONSIDERATO altresì che con la DGR n. 603/2021 si è provveduto, ai sensi dell'art. 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dell'art. 2, punto 2.2, della Delibera CIPESS n. 29/2021, all'istituzione del Comitato di sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Lazio;

VISTA la nota dell'Agenzia di Coesione Territoriale, prot. n. 12562 del 16/09/2021 con la quale, in riferimento ai contenuti anzi menzionati della delibera CIPESS n. 2/2021, trasmette le linee guida per la redazione del SI.GE.CO. del PSC;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 960 del 21/12/2021 che ha approvato il sistema di gestione e controllo di Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Si.Ge.Co.);

TENUTO CONTO che la Regione Lazio riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona da promuovere anche attraverso la sinergia tra i diversi settori economici, quale il coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche di sviluppo e marketing territoriale;

PRESO ATTO dell'opportunità di realizzare iniziative istituzionali che prevedano la più ampia comunicazione delle politiche della Regione Lazio nel settore turistico nella prospettiva di favorire un incremento dei flussi turistici e una ricaduta positiva nella economia della Regione Lazio;

TENUTO CONTO che la Direzione “Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport” è preposta, tra l'altro, allo svolgimento delle attività tecnico-operative di interesse regionale in materia di promozione turistica, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e dei programmi della Regione ed in particolare:

- promuove l'offerta turistica in Italia ed all'estero;
- organizza e partecipa a fiere e manifestazioni turistiche e non, al fine di promuovere il territorio e le varie offerte regionali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge regionale n. 13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022;

CONSIDERATO che il MiC, quale Amministrazione titolare di interventi del PNRR e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, quale Amministrazione attuatrice, in data 10 febbraio 2022, hanno concluso un accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19" (di seguito anche "Il Progetto");

CONSIDERATO che nel quadro del Progetto, il MAECI, per mezzo della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ha organizzato una campagna promozionale all'estero in occasione del "2024 - Anno delle radici italiane nel mondo", la quale include la partecipazione ad alcuni tra i principali eventi di richiamo per le comunità italiane e italo-discendenti all'estero;

PRESO ATTO che il MAECI per mezzo della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ha proposto il Calendario degli eventi "Turismo delle Radici" che si svolgeranno all'estero nel corso del 2024, che può essere soggetto a modifiche e integrazioni nel corso dell'anno e al quale calendario la Regione Lazio fa riferimento per la programmazione della propria partecipazione

VALUTATO quindi opportuno partecipare ad alcune delle iniziative e alle manifestazioni turistiche all'estero proposte dal MAECI per mezzo della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie relativamente al 2024, nello specifico alle manifestazioni di seguito riportate:

STATO	CITTA'	EVENTO	DATA/PERIODO
Canada	Toronto	CHIN Picnic a Little Italy	14/16 Giugno
USA	Los Angeles	LA Times Night Market	Settembre
USA	New York	Columbus Day Parade	11/14 Ottobre
Australia	Melbourne	Melbourne Italian Festa	5/6 Ottobre

RITENUTO che la Regione Lazio intende promuovere il settore del turismo delle radici, sia a livello nazionale che internazionale, garantendo la propria partecipazione agli eventi all'estero e a quelli nazionali di promozione del Progetto "Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19" organizzati nel corso del 2024 e fino alla conclusione dello stesso prevista per il 28 febbraio 2025;

VALUTATO che la collaborazione tra Regione Lazio e MAECI - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie è sinergica e valida per la definizione degli indirizzi strategici da attuare nel settore Turismo delle Radici a livello Regionale, Nazionale ed Internazionale e che al fine di incentivare la domanda risulta essenziale supportare l'offerta attraverso la pianificazione di un programma di miglioramento dell'accoglienza regionale che sia specifico per i turisti delle radici, migliorando lo standard di qualità delle destinazioni, la facilitazione dell'incontro tra domanda ed offerta ed agevolando il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nel settore pubblico/privato;

RITENUTO di garantire la partecipazione della Regione Lazio agli eventi internazionali, proposti dal MAECI - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, mediante la pianificazione di un programma di iniziative volto a promuovere la presenza del turismo laziale delle radici a livello nazionale ed internazionale;

RITENUTO pertanto di proporre le seguenti iniziative di promozione territoriale del Lazio:

- Rappresentare il Lazio attraverso la Lirica e nello specifico attraverso la rappresentazione della "Tosca" Opera di Giacomo Puccini ambientata a Roma (la pratica del canto lirico è entrata a far parte

della lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco a dicembre 2023 ed è la pratica che rappresenta al meglio l'Italia in tutto il mondo);

- Organizzazione di laboratori artigianali della tradizione e tipicità del Lazio;
- Esibizione di gruppi folkloristici laziali;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24/11/2014, la Regione Lazio ha costituito la Società per Azioni denominata "LAZIOcrea S.p.A.", derivante dalla fusione per unione delle società regionali "Lazio Service S.p.A" e "LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.";

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell' in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

CONSIDERATO, altresì, l'art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 19/04/2016 e con Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della LAZIOcrea S.p.A. del 19/04/2016, prevede espressamente che "i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta regionale, in conformità al D.Lgs n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di società in house";

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro Ufficiale n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017;

CONSIDERATA la sussistenza dei requisiti, fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dal legislatore nazionale, che consentono l'affidamento dei servizi in regime di "in house providing";

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale del 229/12/2023 n. 990 è stato approvato il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2024 (Contratto Quadro di servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A);

CONSIDERATO che nel Piano Operativo Annuale 2024 di LAZIOcrea S.p.A., nella parte relativa al Turismo, è prevista, tra le tante, l'attività di supporto alla promozione dell'offerta turistica anche tramite la valorizzazione degli itinerari, le destinazioni e i prodotti turistici del territorio regionale, nonché la realizzazione di iniziative di comunicazione per la valorizzazione degli eventi di promozione che si sviluppino sul territorio;

CONSIDERATO altresì, che LAZIOcrea S.p.A., è dotata dell'adeguata struttura tecnico-amministrativa e professionale necessaria allo svolgimento dei processi di attuazione, gestione e rendicontazione;

RITENUTO pertanto di stabilire che la Direzione Regionale Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo, sport, nella realizzazione delle iniziative di promozione territoriale sopra descritte potrà avvalersi della collaborazione di LAZIOcrea S.p.A., società in house ed ente strumentale della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è interesse della Regione Lazio mantenere attiva la collaborazione con il MAECI;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Lettera d'Intenti tra la Regione Lazio e il MAECI, allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di promuovere e sostenere in collaborazione il turismo delle radici del Lazio;

RITENUTO altresì di destinare per la realizzazione delle iniziative di promozione territoriale di cui al

progetto “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, l'importo di Euro 250.000,00 che trova copertura sul capitolo di spesa U0000C17110, “Armo - Piano FSC Lazio Delibera CIPE n. 38/2020 iniziative per l'attrattività turistica del territorio regionale § Organizzazione Eventi, Pubblicità E Servizi Per Trasferta”, missione 07 - programma 02, piano dei conti 1.03.02.02.000, Es. Fin. 2024;

ATTESO che la Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo, Sport provvederà, con successivo atto, all'approvazione del Piano operativo delle attività, trasmesso dalla Società LAZIOcrea SpA, quale soggetto individuato per l'affidamento e per la gestione delle attività connesse alla realizzazione del programma di promozione territoriale “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, nonché all'adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste;

CONSIDERATO necessario che per la partecipazione della Regione Lazio alle suddette iniziative e manifestazioni, sia garantita la presenza del personale della Direzione regionale “Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo e sport” preposto all'organizzazione, all'ispezione, al controllo e alla verifica per la corretta realizzazione delle attività programmate e dei servizi preventivati;

DELIBERA

[Testo della deliberazione]

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare lo schema di Lettera d'Intenti tra Regione Lazio e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la promozione del progetto PNRR “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

- di destinare per la realizzazione delle iniziative di promozione territoriale di cui al progetto “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, l'importo di Euro 250.000,00 che trova copertura sul Capitolo di spesa U0000C17110, “Armo - Piano FSC Lazio Delibera CIPE n. 38/2020 iniziative per l'attrattività turistica del territorio regionale § Organizzazione Eventi, Pubblicità E Servizi Per Trasferta”, missione 07 - programma 02, piano dei conti 1.03.02.02.000, Es. Fin. 2024;

- di avvalersi di LAZIOcrea S.p.A. per la gestione delle attività connesse alla realizzazione del suddetto programma di promozione territoriale e di trasferire alla stessa le risorse necessarie alla copertura degli oneri per l'attuazione delle attività inerenti alla partecipazione della Regione Lazio a tutti gli eventi “Turismo delle Radici” organizzati dal MAECI - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie che si svolgeranno all'estero nel corso del 2024;

La Lettera d'Intenti avrà validità dalla sottoscrizione con scadenza il 28.02.2025;

La Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo, Sport provvederà, con successivo atto, all'approvazione del Piano operativo delle attività, trasmesso dalla Società LAZIOcrea SpA, quale soggetto individuato per l'affidamento e per la gestione delle attività connesse alla realizzazione del programma di promozione territoriale “Il Turismo delle Radici - Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19”, nonché all'adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste;

La Direzione regionale Affari della presidenza, turismo, cinema, audiovisivo, sport, provvederà a tutti gli adempimenti in attuazione della presente Deliberazione.

La Lettera d'Intenti tra Regione Lazio e MAECI sarà sottoscritta dal Direttore della Direzione Regionale Affari della presidenza turismo, cinema, audiovisivo, sport.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito

istituzionale www.regione.lazio.it

Allegato

Lettera di intenti per la promozione del progetto pnrr “il turismo delle radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'italia post covid-19” recante denominazione “italea”

Scarica versione PDF

Allegato 1

Scarica versione PDF

Delibera della Giunta regionale 26/11/2024, n. 1812 - Marche

L.R. 9/06 - DGR 510/2024 Programma Annuale del Turismo 2024 - Progetto nazionale Turismo delle Radici 2024.

Pubblicata nel B.U. Marche 6 dicembre 2024, n. 117.

Preambolo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

[Testo della deliberazione]

1) di approvare i progetti relativi al "Turismo delle Radici 2024", di cui al Programma Annuale del Turismo 2024, approvato con DGR 510/2024, alla Scheda n. 6 - Azioni di misura relative alle risorse della legge 9/06 - Scheda n. 1 - Progetti di iniziativa regionale: servizi di valorizzazione turistica e di collaborazione alla promozione del Prodotto Marche, presentati in relazione alle attività inerenti:

- Affiancamento al progetto Italea Marche, in quanto progetto ministeriale avviato in collaborazione con il Ministero Affari Esteri;
- Borse di studio per figli di discendenti marchigiani a Rosario;
- Turismo delle Origini - gemellaggio con Mar del Plata;
- Realizzazione del podcast radiofonico sui marchigiani in Argentina.

2) Di destinare risorse pari a Euro 20.000,00 sul capitolo 2070110518 del bilancio 2024-2026 annualità 2024, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 510 del 03.04.2024, a sostegno dei progetti di cui sopra, valutati sulla base della valenza turistica, dell'impatto sul territorio, della sensibilizzazione delle comunità locali coinvolte sul tema dell'emigrazione e della capacità di creare un'offerta turistica mirata e integrata rivolta al turismo di ritorno. Le risorse vengono così ripartite:

- Affiancamento al Progetto Italea Marche Euro 5.000,00;
- Borse di studio per figli di discendenti marchigiani a Rosario Euro 5.000,00;
- Turismo delle Origini - gemellaggio con Mar del Plata Euro 7.000,00;
- Realizzazione del podcast radiofonico sui marchigiani in Argentina Euro 3.000,00;

3) Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto e dall'assegnazione originaria, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e /o SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Allegato

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito: www.norme.marche.it

Delibera della Giunta regionale 30/12/2023, n. 441 - Molise

Interventi per la promozione del turismo delle radici.

Pubblicata nel B.U. Molise 10 gennaio 2024, n. 1, edizione straordinaria.

Preambolo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 573 inoltrata dal SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA-RAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVARAPPORTI CON MOLISANI NEL MONDO - ANGELA AUFIERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al MICONE SALVATORE d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1) di aderire alla proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale relativa alla partecipazione della Regione Molise agli eventi di promozione del turismo delle radici all'estero previsti nell'anno 2024 nei Paesi in cui è maggiormente presente la comunità molisana così come di seguito indicati e che saranno oggetto di successiva valutazione unitamente alla proposta progettuale contenente le azioni promozionali da realizzare, soggetti affidatari e costi:

∅ Argentina Buenos Aires "Buenos Aires celebra Italia" - aprile 2024/2025

∅ Argentina Cordoba "Cordoba Celebra Italia" - aprile 2024/2025

∅ Brasile San Paolo "Festa di San Vito/Festa della Achiropita" - giugno 2024/2025

∅ Canada Toronto "Chin Picnic a Little Italy" - giugno 2024/2025

∅ Canada Montreal "Italfest" - agosto 2024

∅ Australia Sydney "Norton Street Italian Festa" - ottobre 2024/2025

∅ USA New York "Columbus Day" - ottobre 2024/2025

∅ Australia Melbourne "Melbourne Italian Festa" - dicembre 2024/2025

2) di approvare la scheda progettuale per la realizzazione di interventi per la promozione del turismo delle radici da realizzare nell'anno 2024 in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione internazionale e con l'APS Associazione di Promozione sociale "Rewind Molise" (Allegato A);

3) di dare atto che per questo intervento risulta disponibile la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37497, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - turismo organizzazione manifestazioni e convegni"- annualità 2024 e la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37495, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - pubblicità, pubblicazioni ecc. del Bilancio regionale 2023-2025 annualità 2025;

4) di demandare al Direttore del Servizio "Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva - rapporti con i molisani nel mondo" gli adempimenti conseguenziali;

5) di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e D.Lgs. 97/2016 e s.m.i.);

6) di dare atto, altresì, che il provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delib.G.R. n. 187 del 31 maggio 2023;

7) di dare atto, infine, che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

Allegato Documento istruttorio

Oggetto: Interventi di promozione del turismo delle radici all'estero

Il direttore del Servizio

RICHIAMATI

∅ il piano "Next Generation EU" (NGEU), approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19 e vincolato al bilancio 2021- 2027 dell'UE;

∅ il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Reg. reg.F) programma cardine nell'ambito del piano NGEU;

∅ il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

∅ l'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" incluso nella Missione 1 Componente 3 "Turismo e cultura" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del costo complessivo di euro 1,02 miliardi, di cui è Amministrazione titolare il Ministero della Cultura (di seguito MiC);

VISTI

∅ il Progetto "Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19" (di seguito indicato come "Progetto") dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, di cui è Amministrazione attuatrice il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (di seguito MAECI) e in particolare la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (di seguito DGIT);

∅ l'Accordo concluso ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 in data 10 febbraio 2022 tra il MiC, quale Amministrazione titolare di interventi del PNRR e il MAECI, quale Amministrazione attuatrice, per la realizzazione del Progetto "Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19" e in particolare l'art 9, comma 1;

∅ il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

∅ il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

∅ l'avviso pubblico bando delle idee "TURISMO DELLE RADICI" pubblicato dal MAECI il 7 febbraio 2023 con scadenza 22 marzo con l'obiettivo principale di favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi al turismo delle radici;

DATO ATTO che il bando rappresenta una misura finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell'emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un'offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici;

CHE il bando finanzia fino a 20 proposte progettuali (importo massimo di finanziamento 200.000 euro a progetto), una per ogni Regione, presentate ciascuna da un "gruppo informale" di soggetti, che in caso di ammissibilità al finanziamento dovranno costituirsi in un nuovo soggetto giuridico che, sulla base della vigente normativa, è qualificato come Ente del Terzo Settore;

CONSIDERATO che il progetto dovrà sviluppare le seguenti linee di intervento:

- collaborare nell'attività di sensibilizzazione delle comunità locali al turismo delle radici e di formazione degli operatori turistici;
- fornire assistenza alle richieste di ricostruzione della storia familiare provenienti da coloro che sono interessati a compiere il viaggio delle radici, in collaborazione con le autorità comunali ed ecclesiastiche locali;
- fornire, in collaborazione con Regioni e Comuni e altri soggetti pubblici e privati attivi sui territori, i contenuti riguardanti la propria Regione, che saranno inseriti nella piattaforma digitale dedicata alla promozione dei servizi per i turisti delle radici;
- individuare gli itinerari di interesse dei turisti delle radici;
- collaborare con i musei dell'emigrazione presenti sul territorio regionale per l'organizzazione di attività quali seminari e workshop e includerli negli itinerari delle radici;
- effettuare la mappatura delle aziende disponibili a fornire agevolazioni per i turisti delle radici ai fini dell'attivazione del "Passaporto delle radici" italiane;
- effettuare la mappatura delle aziende sui territori che saranno disponibili a partecipare alle iniziative di working holidays in favore dei viaggiatori delle radici e delle attività che ciascuna intende offrire loro e fornire la necessaria assistenza a coloro che vi parteciperanno;
- collaborare alla realizzazione della campagna di comunicazione del progetto Turismo delle Radici, in raccordo con il Coordinatore regionale di riferimento e con l'eventuale coinvolgimento della Regione, e sotto la supervisione della DGIT del MAECI;
- nel quadro della promozione del 2024 "Anno delle radici italiane nel mondo", effettuare la mappatura delle iniziative di carattere culturale e commerciale più significative presenti sui territori ed avviare i contatti con i rispettivi organizzatori, perché possano dare una particolare attenzione alle comunità italiane all'estero e, quindi, inserire le iniziative in oggetto nel calendario della manifestazione definito dalla DGIT del MAECI;
- nel quadro dell'istituzione della rete di Università italiane, finalizzata allo studio ed il monitoraggio del turismo delle radici, fornire i dati e le informazioni utili alla ricerca accademica e segnalare alle

Università eventuali esigenze specifiche dei territori utili ad affinare un'offerta mirata di servizi per i viaggiatori delle radici.

RILEVATO che i progetti possono essere realizzati con il coinvolgimento di soggetti partner pubblici o privati, anche aventi sede legale e/o operativa fuori dal territorio regionale;

RICHIAMATA la Delib.G.R. n. 64 del 17 marzo 2023 con la quale è stato stabilito:

1) di concedere il partenariato ai gruppi informali che intendono candidare la proposta progettuale al bando delle idee "TURISMO DELLE RADICI" pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale il 7 febbraio con scadenza 22 marzo 2023, nell'ambito del progetto "Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19";

2) di stabilire che l'adesione al partenariato sarà fornita ai gruppi informali che ne facciano formale richiesta all'Ente, con finalità di supporto e collaborazione nell'attuazione e nella migliore realizzazione delle 10 linee di intervento previste dall'art. 3 del bando";

3) di prevedere che il partenariato potrà riguardare le seguenti attività indicative e non esaustive di supporto al gruppo informale:

∅ messa a disposizione dei dati inseriti nella piattaforma digitale regionale Visit Molise dai Comuni e da altri soggetti pubblici e privati attivi sui territori, di interesse per la promozione dei servizi per i turisti delle radici;

∅ condivisione delle buone pratiche sviluppate nel territorio regionale per incentivare il turismo delle radici, ecosostenibile, accessibile e responsabile attraverso l'esperienza maturata nella gestione di progetti in attuazione della L.R. n. 12/2015 o della cooperazione europea;

∅ collaborazione nella promozione delle attività di progetto attraverso la propria rete delle federazioni e associazioni di molisani iscritte al Registro regionale, dei componenti del Consiglio dei molisani nel mondo e dei referenti regionali delle istituzioni di rappresentanza degli italiani all'estero;

∅ coinvolgimento dei gruppi folkloristici e compagnie di teatro dialettale presenti nel territorio regionale ed estero e promozione delle attività di scambio culturale con le associazioni molisane di riferimento;

∅ messa a disposizione degli elenchi regionali delle pro loco, delle agenzie di viaggio, delle guide turistiche e delle strutture ricettive a disposizione degli uffici regionali competenti;

∅ promozione del progetto attraverso la piattaforma e le pagine social del sito regionale Visit Molise;

∅ intercettazione di giovani molisani nel mondo interessati ad iniziative di working holidays nel territorio regionale;

∅ creare sinergia per la valorizzazione e messa a sistema dei Musei presenti nel territorio regionale e/o nazionale dedicati all'emigrazione, alla cultura, agli antichi mestieri e alla civiltà contadina;

∅ collaborare nella individuazione delle manifestazioni culturali organizzate dalle comunità italiane che si terranno all'estero nel 2024 e fornire il supporto per la partecipazione agli eventi con finalità di promozione del turismo delle radici;

∅ sviluppare proposte di iniziative ed itinerari del turismo delle radici in considerazione delle istanze dei molisani ed italiani all'estero per implementare il flusso di ritorno stagionalizzato nei territori che presentano il maggior dato di emigrazione della popolazione all'estero;

∅ veicolare al gruppo le richieste di ricostruzione della storia familiare provenienti da coloro che sono interessati a compiere il viaggio delle radici.

4) di demandare al Direttore del Servizio "Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva - rapporti con i molisani nel mondo" la sottoscrizione della dichiarazione dei soggetti partner modello C) allegato al Bando delle idee "TURISMO DELLE RADICI";

VISTA la graduatoria finale relativa alla selezione delle candidature al bando delle idee "TURISMO DELLE RADICI" pubblicata dal MAECI pubblicato in data 29 maggio 2023 da cui risulta che la proposta progettuale ammessa al finanziamento delle risorse per la Regione Molise è quella del gruppo denominato "Rewind Molise";

DATO ATTO che la Regione Molise ha provveduto a sottoscrivere con il suddetto gruppo l'accordo di partenariato finalizzato alla collaborazione per la realizzazione della proposta progettuale in caso di ammissione al finanziamento, trasmesso con nota prot. n. 50991 del 21/03/2023;

PRESO ATTO delle interlocuzioni con il MAECI inerenti la presentazione degli eventi tipo che si intende organizzare all'estero nel 2024 per promuovere il Turismo delle radici, in coincidenza di eventi a forte carattere identitario per le comunità italiane, finalizzate a richiedere la partecipazione delle Regioni alle proposte di manifestazioni;

RITENUTO di selezionare gli eventi previsti dal MAECI nei Paesi in cui è maggiormente presente la comunità molisana all'estero, di seguito specificati:

∅ Argentina Buenos Aires "Buenos Aires celebra Italia" - aprile 2024/2025

∅ Argentina Cordoba "Cordoba Celebra Italia" - aprile 2024/2025

∅ Brasile San Paolo "Festa di San Vito/Festa della Achirópita" - giugno 2024/2025

∅ Canada Toronto "Chin Picnic a Little Italy" - giugno 2024/2025

∅ Canada Montreal "Italfest" - agosto 2024/2025

∅ Australia Sydney "Norton Street Italian Festa" - ottobre 2024/2025

∅ USA New York "Columbus Day" - ottobre 2024/2025

∅ Australia Melbourne "Melbourne Italian Festa" - dicembre 2024/2025

RICHIAMATA la legge regionale 30 giugno 2015, n. 12 avente ad oggetto "Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo", il cui art. 8 prevede che "la Regione promuove iniziative e campagne pubblicitarie e promozionali dell'immagine, del territorio, della cultura, dell'artigianato e del commercio del Molise in ambito nazionale ed estero attraverso manifestazioni turistiche utili all'incremento del movimento turistico verso la regione, direttamente o con il concorso degli enti e delle associazioni di categoria interessati";

VISTA la scheda progettuale per la realizzazione di interventi per la promozione del turismo delle radici da realizzare nell'anno 2024 in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con l'APS Associazione di Promozione sociale "Rewind Molise" (Allegato A);

RITENUTO di aderire alla proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale relativa alla partecipazione della Regione Molise agli eventi di promozione del turismo delle radici all'estero previsti nell'anno 2024 nei Paesi in cui è maggiormente presente la comunità molisana così come sopra indicati e che saranno oggetto di successiva valutazione unitamente alla proposta progettuale contenente le azioni promozionali da realizzare, soggetti affidatari e costi;

RITENUTO, altresì, di approvare la scheda allegata quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

∅ la legge regionale 15 dicembre 2023, n. 6 con la quale è stato approvato il Bilancio regionale di previsione pluriennale 2023/2025;

∅ la legge regionale 15 dicembre 2023, n. 7 "legge di stabilità regionale 2023";

Ø la legge n. 15 del 28/12/2023 "Assestamento al bilancio di previsione della Regione Molise 2023-2025. Delib.G.R. n. 400/2023";;

DATO ATTO che per questo intervento risulta disponibile la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37497, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - turismo organizzazione manifestazioni e convegni" - annualità 2024 e la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37495, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - pubblicità, pubblicazioni ecc. del Bilancio regionale 2023-2025 annualità 2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delib.G.R. n. 187 del 31 maggio 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

SU PROPOSTA dell'assessore competente per materia

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1) di aderire alla proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale relativa alla partecipazione della Regione Molise agli eventi di promozione del turismo delle radici all'estero previsti nell'anno 2024 nei Paesi in cui è maggiormente presente la comunità molisana così come di seguito indicati e che saranno oggetto di successiva valutazione unitamente alla proposta progettuale contenente le azioni promozionali da realizzare, soggetti affidatari e costi:

Ø Argentina Buenos Aires "Buenos Aires celebra Italia" - aprile 2024/2025

Ø Argentina Cordoba "Cordoba Celebra Italia" - aprile 2024/2025

Ø Brasile San Paolo "Festa di San Vito/Festa della Achirópita" - giugno 2024/2025

Ø Canada Toronto "Chin Picnic a Little Italy" - giugno 2024/2025

Ø Canada Montreal "Italfest" - agosto 2024/2025

Ø Australia Sydney "Norton Street Italian Festa" - ottobre 2024/2025

Ø USA New York "Columbus Day" - ottobre 2024/2025

Ø Australia Melbourne "Melbourne Italian Festa" - dicembre 2024/2025

2) di approvare la scheda progettuale per la realizzazione di interventi per la promozione del turismo delle radici da realizzare nell'anno 2024 in collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con l'APS Associazione di Promozione sociale "Rewind Molise" (Allegato A);

3) di dare atto che per questo intervento risulta disponibile la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37497, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - turismo organizzazione manifestazioni e convegni" - annualità 2024 e la somma di euro 50.000,00 sul capitolo 37495, Missione 7 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 "interventi in favore dei molisani nel mondo - pubblicità, pubblicazioni ecc. del Bilancio regionale 2023-2025 annualità 2025 di demandare al Direttore del Servizio "Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva - rapporti con i molisani nel mondo" gli adempimenti conseguenziali;

4) di demandare al Direttore del Servizio "Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva - rapporti con i molisani nel mondo" gli adempimenti conseguenziali;

5) di dare atto che il provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicità degli atti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e D.Lgs. 97/2016 e smi);

6) di dare atto, altresì, che il provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delib.G.R. n. 187 del 31 maggio 2023;

7) di dare atto, infine, che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

Allegato A

Scheda intervento

Scarica versione PDF

Legge regionale 26/04/1995, n. 31 - Calabria

Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale.
Pubblicata nel B.U. Calabria 3 maggio 1995, n. 50.

TITOLO I

Indirizzi generali

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 3 e 56 del proprio Statuto e nel quadro della legislazione nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di musei e raccolte degli Enti locali e di interesse locale.

2. La finalità si inquadra nella generale esigenza di conseguire la piena conoscenza, tutela, valorizzazione ed uso dell'intero patrimonio culturale della Calabria, quale risorsa fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità. A tal fine la Regione persegue:

a) il consolidamento, il restauro, l'acquisizione, l'adeguamento delle sedi, la creazione di nuovi istituti, la tutela e la valorizzazione delle collezioni, la riorganizzazione dei servizi, il regolare funzionamento dei musei e delle raccolte di Enti locali e comunque di interesse locale, di proprietà pubblica o privata, e l'attivazione e la piena utilizzazione dei servizi culturali connessi, allo scopo di assicurare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione culturale, sociale ed economica del patrimonio in essi raccolto e la conseguente erogazione di un servizio sociale di preminente interesse per la vita della comunità regionale;

b) la progressiva costituzione e attivazione di un sistema museale regionale integrato e funzionalmente unitario, che:

- 1) comprenda tutti gli istituti e i servizi museali riconosciuti di interesse regionale;
- 2) sia articolato su base provinciale, sulla base di una precisa attribuzione a ciascun istituto e servizio museale aderente di compiti specifici;
- 3) consenta un'organica azione di identificazione, catalogazione, conservazione e valorizzazione culturale, sociale ed economica dell'intero patrimonio culturale e ambientale della Regione.

Art. 2 Ruolo della Regione.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 onde assicurare la qualità degli interventi e l'efficacia della spesa, la Regione adotta lo strumento della programmazione; esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo; ricerca e favorisce la collaborazione con gli organi centrali dello Stato e con ogni altro soggetto pubblico e privato; incentiva l'autonomia amministrativa degli istituti e servizi museali; promuove il più ampio coinvolgimento, nella costituzione e gestione degli stessi, di enti pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni.

2. Controlla il funzionamento dei musei locali e di interesse locale; provvede direttamente alla attività di catalogo e documentazione dei beni ambientali, archeologici e architettonici, artistici e storici.

Art. 3 Ruolo degli Enti locali.

1. La formulazione delle proposte finalizzate alla definizione del piano triennale e dei programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14, la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi

previsti dai programmi annuali, secondo quanto stabilito all'art. 11, la loro attuazione, compreso l'obbligo della rendicontazione, spettano agli Enti locali che vi provvedono secondo le modalità stabilite della presente legge. È altresì competenza dei Comuni e delle Province la gestione diretta di musei e raccolte di loro proprietà. Compete comunque agli stessi il controllo della regolare attuazione degli interventi previsti dal piano triennale e dai programmi annuali, nonché al collaudo finale sugli stessi.

Art. 4 Riconoscimento dell'interesse regionale.

1. L'individuazione degli istituti e servizi museali operata ai sensi dell'art. 7 costituisce il riconoscimento dell'interesse regionale degli stessi ed è presupposto irrinunciabile per la loro ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

Art. 5 Autorizzazioni.

1. L'attuazione degli interventi di cui agli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, e agli artt. 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è comunque subordinata a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli interventi di restauro sono autorizzati dalla Regione, nel rispetto dell'art. 11 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. In difetto delle prescritte autorizzazioni, di cui al comma 2, è irrogata ai trasgressori, a cura del competente ufficio della Giunta regionale e previo verbale d'accertamento e contestazione notificato anche da ufficio, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 20.000.000, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II

Sistema museale regionale

Art. 6 Sistema museale regionale.

1. Il sistema museale regionale è costituito da tutti i musei, le raccolte e i servizi culturali, il cui interesse sia stato riconosciuto dalla Regione. È organizzato funzionalmente mediante la ripartizione di compiti specifici fra i singoli istituti e servizi museali, che sono chiamati ad operare in modo complementare, e conformemente alle loro peculiarità, per ambiti di aggregazione provinciali, onde assicurare un funzionamento unitario del sistema museale a livello dell'intera regione, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel piano triennale e nei programmi annuali d'intervento di cui agli artt. 10 e 14.

Art. 7 Individuazione e classificazione degli istituti e servizi .2

1. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'atto preliminare di definizione del sistema museale regionale, che indica le finalità, le caratteristiche, le articolazioni funzionali e le modalità operative del sistema stesso, individua gli istituti e i servizi museali esistenti o da istituire che ne fanno parte, e i relativi standard funzionali nell'ambito del sistema.

2. Le indicazioni inerenti del sistema museale regionale possono essere aggiornate con il piano triennale e con i programmi annuali di cui ai successivi artt. 10 e 14.

²Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 aprile 2007, n. 216

Art. 8 Inventario e regolamento.

1. Gli Enti e i privati proprietari di musei e raccolte inclusi nel sistema museale regionale, e perciò

ammessi a beneficiare dei contributi regionali, sono tenuti a redigere e ad aggiornare l'inventario dei beni culturali di loro proprietà o comunque affidati alla loro cura e ad adottare apposito regolamento per gli istituti e i servizi museali, secondo lo schema tipo deliberato dalla Giunta regionale ed in relazione alla classificazione ad essi attribuita nei piani regionali d'intervento. Copia dell'intervento è trasmessa alla Giunta regionale, cui compete altresì l'approvazione del regolamento.

Art. 9 Personale e modalità di reclutamento.

1. Gli istituti e servizi museali, debbono essere dotati di personale qualificato, nel rispetto dei profili professionali stabiliti per ciascuna figura dal piano triennale e dai programmi annuali di cui agli artt. 10 e 14, e in numero sufficiente a garantire la qualità dei servizi, secondo gli standard funzionali fissati per ciascun istituto e servizio dal piano e dai programmi medesimi.
2. Per l'ammissione ai concorsi relativi a posti di direzione degli istituti di proprietà degli enti pubblici di cui alla presente legge è richiesto il diploma di laurea e costituisce titolo preferenziale il diploma di specializzazione in ottemperanza alle specificazioni previste nel piano triennale per i diversi profili professionali inerenti alle peculiarità dei diversi istituti e servizi.

TITOLO III

Programmazione

Art. 10 Piano triennale.

1. Per la programmazione e la promozione degli interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale il piano triennale per il riassetto, la istituzione e il funzionamento degli istituti e dei servizi culturali, per il rafforzamento del sistema museale regionale, per la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti e per il loro reclutamento, per l'incremento delle collezioni per l'edizione e la diffusione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni concernenti il patrimonio culturale calabrese, per la promozione delle attività culturali.
2. Il piano regionale stabilisce la classificazione degli istituti e servizi museali in relazione al loro stato attuale e agli sviluppi previsti nei termini di validità del piano stesso, con riferimento alla entità e al tipo delle raccolte, ai livelli di funzionalità e ai compiti propri di ciascuno nell'ambito del sistema.
3. Il piano può apportare modifiche e integrazioni alle previsioni del sistema museale regionale di cui all'articolo 7 che prevede prioritariamente:
 - a) interventi di tutela e salvaguardia che rivestano particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale;
 - b) completamento di interventi in atto.
4. In particolare il piano triennale:
 - a) individua caratteristiche, localizzazione e organizzazione degli istituti e dei servizi costituenti il sistema museale regionale e provvede alla classificazione degli stessi;
 - b) accerta lo stato di conservazione dei beni, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e servizi museali e l'esercizio di eventuali compiti di interesse più generale ai diversi livelli organizzativi del sistema museale;
 - c) determina le prospettive di evoluzione nel periodo di validità del piano, indicando priorità, modalità e tempi di esecuzione degli interventi;
 - d) determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità e ai profili professionali del personale;

- e) indica i titoli di studio e le materie d'esame per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 9;
- f) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto, nel quadro della disciplina vigente in materia di formazione professionale, ai fini della formulazione del piano annuale di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;
- g) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di Enti locali o di interesse locale;
- h) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale calabrese;
- i) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;
- l) determina le attività da svolgere a cura diretta della Regione.

Art. 11 Progetti per la formazione del piano annuale.

1. Gli Enti locali, nonché gli altri soggetti titolari di istituti, servizi e attività museali di interesse locale, formulano annualmente, in conformità con il piano triennale di cui all'articolo 10, progetti di intervento come previsti all'articolo 15.

2. I progetti di cui al comma 1 sono trasmessi, entro il mese di aprile alla Giunta regionale, al fine della formazione del piano annuale di cui all'articolo 14. I progetti relativi ad interventi strutturali, per essere ammessi al contributo finanziario della Regione, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere redatti in termini esecutivi sotto il profilo tecnico specificando, in particolare, tempi e modalità di intervento, destinazioni d'uso, organizzazione funzionale e modalità gestionali degli istituti che vi trovano sede;
- b) essere provvisti di tutte le autorizzazioni previste per la loro attuazione dalla vigente legislazione;
- c) essere corredati del piano finanziario specificando in particolare il preventivo di spesa e le risorse finanziarie disponibili a copertura della quota non soddisfatta dal contributo regionale;
- d) contenere un'analisi dei costi e dei benefici.

TITOLO IV

Organismi di consulenza e di partecipazione

Art. 12 Commissione consultiva scientifica.

1. Per la predisposizione dei piani triennali ed annuali la Regione si avvale del Comitato tecnico - scientifico per le biblioteche e i musei di Enti locali e d'interesse locale istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17, integrato da due rappresentanti indicati rispettivamente dal Soprintendente ai Beni A.A.A.S. e Archeologico della Calabria. Per i membri del Comitato è prevista una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta nella misura pari a quella dei componenti dei CO.RE.CO. e i rimborsi di spese per le stesse voci e nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali di II livello dirigenziale ³.

³ Vedi l'art. 2, L.R. 18 febbraio 1994, n. 7, e l'art. 40, L.R. 13 maggio 1996, n. 7.

Art. 13 Conferenza dei capi degli istituti museali.

1. Allo scopo di partecipare con funzione consultiva alle proposte e alla elaborazione dei programmi e dei piani valorizzandone l'aspetto tecnico e scientifico, è istituita la conferenza dei capi degli istituti museali di competenza della presente legge.

2. I capi degli istituti vengono formalmente designati dagli Enti locali o dai soggetti cui gli istituti appartengono.

3. La conferenza presieduta dall'assessore regionale ai beni culturali o da un suo delegato, è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Entro tre mesi dall'insediamento essa formula il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 14 Programmi annuali.

1. In esecuzione del piano triennale la Giunta regionale, sulla base delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 11, adotta i programmi annuali per le finalità di cui al comma 2 e al presente titolo.

2. I programmi annuali costituiscono lo strumento per:

- a) i controlli di gestione dei programmi annuali precedenti in relazione agli obiettivi del piano triennale;
- b) il finanziamento dei progetti attuativi e il conseguente riparto dei contributi.

3. Qualora il programma annuale comporti modifiche al piano triennale, deve essere sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

TITOLO V

Contributi e procedure

Art. 15 Interventi e contributi.

1. Il piano triennale e i programmi annuali prevedono e determinano i vari interventi ed i relativi contributi. La Giunta regionale, con propria deliberazione specifica le modalità procedurali per l'accesso ai contributi.

2. Le richieste di contributo debbono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ogni anno.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono concessi per le seguenti finalità:

- a) costruzioni, consolidamento e restauro delle sedi di istituti e servizi museali;
- b) allestimenti e strumentazione per istituti e servizi museali;
- c) manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte di Enti locali e di interesse locale;
- d) edizione dei cataloghi scientifici della raccolta e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale;
- e) acquisizione di beni culturali al patrimonio pubblico per incrementare le raccolte locali;
- f) gestione e attività ordinarie di istituti e servizi museali;
- g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;
- h) interventi a sostegno della costituzione di organismi di gestione di istituti e servizi museali;
- i) iniziative dirette riservate alla Regione.

4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano triennale.

Art. 16 Contributi per le finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'articolo 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni, Province e altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale o in conto interessi per l'attuazione, in conformità con le previsioni indicate nel piano triennale di progetti relativi a musei e raccolte di loro proprietà.

Art. 17 Contributi per le finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) ed f) dell'articolo 15, la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per la elaborazione e l'attuazione di progetti inerenti l'allestimento e la dotazione strumentale dei musei e dei servizi culturali connessi, per la loro gestione e attività ordinarie e per la manutenzione e il restauro dei beni culturali in essi conservati.

2. I finanziamenti regionali sono assegnati con i programmi annuali di cui all'articolo 14 ed erogati nella misura del 50 per cento all'avvio dei lavori e del 50 per cento a lavori ultimati e collaudati.

Art. 18 Contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15.

1. Per le finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 15, la Giunta regionale provvede direttamente o eroga contributi in conto capitale a favore dei Comuni o di altri enti pubblici o privati proprietari o depositari delle raccolte per la edizione di cataloghi scientifici e di altre pubblicazioni di interesse storico, artistico, culturale conformi alle indicazioni sostenute nel piano triennale.

2. I contributi regionali sono assegnati coi programmi annuali di cui all'articolo 14 ed erogati ad avvenuta pubblicazione delle opere; all'attuazione delle proprie iniziative la Giunta provvede direttamente.

Art. 19 Contributi per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15.

1. Per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 15, la Giunta regionale provvede direttamente, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale in materia di contratti, o eroga contributi in conto capitale a favore di Comuni e Province per l'acquisizione di beni culturali destinati ad arricchire le raccolte locali.

2. I contributi regionali possono essere concessi a Comuni e Province anche al di fuori degli interventi previsti dal piano e dai programmi regionali di cui alla presente legge, allorché essi abbiano provveduto all'acquisto di condizioni di comprovata urgenza.

Art. 20 Contributi per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15.

1. Per le finalità di cui alla lettera f) dell'articolo 15 la Giunta regionale eroga a favore dei Comuni e di altri enti pubblici o soggetti privati contributi in conto capitale per l'attuazione dei progetti conformi alle indicazioni espresse nel piano regionale triennale.

2. La Giunta regionale eroga inoltre contributi per i costi di gestione di istituti e servizi museali, anche nell'ipotesi di ricorso a società private che impieghino giovani formati con appositi corsi di formazione professionale della Regione. Le convenzioni di affidamento di tali incarichi a privati devono essere approvate dalla Giunta regionale.

Art. 21 Contributi per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15.

1. Per le finalità di cui alla lettera h) dell'articolo 15, il programma annuale indica le modalità per l'eventuale partecipazione della Regione alla costituzione di organismi per la gestione di istituti e servizi culturali; determina le condizioni per la costituzione di tali organismi, anche a prescindere dalla diretta partecipazione della Regione stessa; stabilisce l'entità del contributo regionale che la Giunta regionale eroga in conto capitale a favore degli organismi stessi.

Art. 22 Contributi per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15.

1. Per le finalità di cui alla lettera i) dell'articolo 15, il programma annuale indica le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere direttamente e i relativi costi.

2. All'attuazione delle iniziative provvede con propri atti la Giunta regionale.

Art. 23 Controllo.

1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge trasmettono entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività svolte e un rendiconto delle spese sostenute.

2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dai soggetti e secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, in particolare, dagli uffici regionali preposti alla specifica materia (Uffici 673-674-675-676-677 Gestione dei servizi socio culturali delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia) di cui alla presente legge, ai quali compete altresì di vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali di cui agli articoli 10 e 14.

3. Qualora gli enti pubblici e i soggetti privati beneficiari dei contributi non provvedano nei tempi e nei modi previsti all'esecuzione degli interventi la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine adeguato, al fine di ogni regolarizzazione, revoca l'erogazione dei finanziamenti, richiedendo la restituzione delle somme già erogate e provvedendo direttamente al compimento degli interventi necessari o a nuova assegnazione del contributo.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 24 Organismi e strumenti.

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale predispone apposito provvedimento legislativo per la definizione di organismi e strumenti utili alla organizzazione ed alla gestione dei servizi seguenti:

- a) catalogo e documentazione;
- b) manutenzione e restauro;

ed alla promozione, nell'ambito della normativa vigente delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici dello Stato, le istituzioni competenti ad ogni livello nonché altri soggetti pubblici e privati.

Art. 25 Norma finanziaria.

1. La legge regionale di bilancio determinerà annualmente, a decorrere dal 1995, le autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi della presente legge.